



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila  
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



## CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO

### **AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI N.7 CIMITERI DEL COMUNE DI CARSOLI E DELLE FRAZIONI**

**BIENNIO 2023-2024**

**CUP: B49I23000580004**

**CIG: 9851926287**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente disciplina il rapporto contrattuale tra il Comune di Carsoli ed il soggetto che stipulerà il contratto d'appalto che ha per oggetto la prestazione dei servizi cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, ordinarie e straordinarie e delle altre operazioni cimiteriali indicate nella descrizione del servizio cimiteriale, nonché di piccoli lavori di manutenzione ordinaria e pulizia e taglio erba nei cimiteri del Comune di Carsoli e delle sue frazioni come di seguito elencati:

- cimitero del Capoluogo di Carsoli;
- cimitero della frazione di Colli di Monte Bove;
- cimitero della frazione di Montesabinese;
- cimitero della frazione di Pietrasecca;
- cimitero della frazione di Poggio Cinolfo;
- cimitero della frazione di Tufo;
- cimitero della frazione di Villa Romana.

Le indicazioni tecniche contenute nel presente capitolato sono da intendersi minime e possono essere integrate nel corso dell'appalto. La ditta risultata aggiudicataria dovrà svolgere le prestazioni richieste sulla base delle indicazioni del Responsabile dell'Appalto. Il presente capitolato forma parte integrante e sostanziale del contratto. L'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che nello svolgimento del servizio appaltato, siano applicabili alle attività, prestazioni, lavori posti in essere e materiali utilizzati per attuare il servizio stesso. Tutte le leggi e normative citate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni, anche se intervenute durante il periodo di appalto. L'Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato speciale, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale. Le indicazioni del presente capitolato e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione dei lavori oggetto del contratto. La quantità dei servizi da svolgersi, suddivisi per tipologia, è riportata a titolo di mera stima nel QUADRO ECONOMICO riportato all'art.21 del presente Capitolato. Le prestazioni dei servizi richiesti dovranno tenere conto delle destinazioni d'uso dei luoghi e dovranno essere svolti in conformità e in osservanza alle disposizioni contenute nelle seguenti norme vigenti:

- Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- Circolare Ministero della Sanità n. 24/1993;
- D. Lgs. 81/2008, L. 46/90.

##### **ART. 2 - CARATTERISTICHE DELL'APPALTO**

Relativamente al servizio in oggetto, l'appaltatore intrattiene rapporti solo con il Comune di Carsoli. Sono escluse dall'appalto le prestazioni non espressamente previste nel presente capitolato. Tutti i servizi elencati nel presente capitolato sono, ad ogni effetto, servizi di pubblica utilità e, per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati dall'impresa, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati. Si

intendono casi di forza maggiore eventi naturali quali uragani, nevicate eccezionali e terremoti. Qualora, per cause di forza maggiore, l'appaltatore non potesse temporaneamente assicurare totalmente o parzialmente il servizio, dovrà assumersi gli oneri per l'intervento sostitutivo del Comune. Trattandosi di servizio pubblico essenziale, l'affidatario è tenuto ad espletare i servizi di cui al presente appalto in ogni caso, anche nell'ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. I servizi dovranno essere garantiti nei limiti di cui alla L. 146 del 12.06.1989 e D.P.R. 333 del 03.08.1990 e s.m.i., secondo le modalità disposte dal Comune. In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, il Comune di Carsoli potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'impresa Appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese sull'impresa medesima e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questa applicabili per l'eventuale risarcimento dei danni. Trattandosi di servizio pubblico essenziale, viene fatto obbligo all'appaltatore di essere sempre reperibile e disponibile, anche nei periodi di ferie e festivi, senza con ciò avanzare le richieste di maggiori compensi e indennizzi. L'appaltatore deve altresì garantire, per eventuali urgenze, la reperibilità immediata di un proprio incaricato. A tal fine l'appaltatore deve fornire il numero telefonico dell'incaricato reperibile. L'appaltatore non può, per tutta la durata dell'appalto, operare presso i cimiteri comunali attivando servizi propri a favore di terzi. In ogni caso, anche le attività già in essere in quanto usualmente esercitate dai concorrenti, devono essere formalmente dichiarate al fine di consentire al Comune la valutazione in ordine ad un possibile conflitto di interessi. Qualora, nel corso dell'appalto, il Comune verifici la sussistenza, in concreto di una situazione di conflitto di interessi, si farà ricorso a procedura di risoluzione contrattuale.

#### **ART. 3 – ESCLUSIVITÀ DEL SERVIZIO**

I servizi di cui all'art. 1 sono svolti in regime di esclusività dalla ditta appaltatrice, fatta eccezione per le tumulazioni di ceneri e resti ossei nei cinerari e negli ossari, aperture e ispezioni in tombe o cappelle private che, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, possono essere eseguite direttamente dal Comune con proprio personale dipendente.

#### **ART. 4 - DURATA DELL' APPALTO**

L'appalto ha una **durata di mesi 19 (DICIANNOVE) con decorrenza dal 01.06.2023 al 31.12.2024**, previo affidamento del servizio in oggetto. Per la scadenza non è richiesto alcun preavviso o notifica. L'Amministrazione si riserva altresì di prorogare la scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque sino a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune committente.

#### **ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**

Tutti i servizi elencati nell'art. 1 sono effettuati direttamente dall'impresa appaltatrice con mezzi e personale proprio. Nello svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, l'appaltatore è libero di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni qui contenute. L'elenco nominativo delle persone, dipendenti dell'impresa appaltatrice, che verranno dedicate al servizio, dovrà essere comunicato all'Amministrazione alla stipula del contratto. L'appaltatore deve comunicare il nominativo di un Responsabile per la gestione del servizio che curerà i rapporti con l'Amministrazione comunale e che sarà responsabile delle operazioni compiute dalla ditta medesima. Nel corso dell'esecuzione dei servizi, il Responsabile per la gestione del servizio deve risultare sempre raggiungibile, anche a mezzo telefono, per eventuali comunicazioni da parte del Comune riguardanti i servizi medesimi. Il personale dipendente dell'impresa appaltatrice, che svolgerà il servizio all'interno del cimitero comunale, dovrà indossare una divisa decorosa ed essere munito del cartellino di riconoscimento, con allegata foto tessera, contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2008. Il personale dipendente dovrà essere formato relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza a valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà ad operare, svolgendo le proprie mansioni con ordine, serietà e diligenza e operando in modo da non violare le disposizioni normative in vigore. L'appaltatore assume l'obbligo di dotare il personale alle proprie dipendenze di tutti i macchinari, attrezzi manuali, attrezzature protettive ed antinfortunistiche, prodotti

detergenti, disinfettanti e quanto altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti nel presente capitolato. L'appaltatore deve disporre in modo continuativo (anche durante i periodi di ferie o assenza ad altro titolo) di una dotazione di personale adeguata a garantire i servizi oggetto dell'appalto secondo le previsioni di cui al presente capitolato, anche nell'ipotesi di due servizi concomitanti. La necessaria dotazione di personale deve essere prontamente integrata in caso di assenze a qualsiasi titolo, in modo da poter assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri programmati dall'ufficio comunale con le modalità fissate al successivo art. 12. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche al fine di accertare che le persone operanti siano effettivamente alle dipendenze della ditta. Eventuali infrazioni sono segnalate dal Comune alle competenti autorità di controllo e costituiscono inoltre richiamo formale ai fini degli aspetti sanzionatori di seguito disciplinati.

#### **ART. 6 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE**

L'impresa appaltatrice del servizio è l'unico responsabile della gestione dei servizi cimiteriali indicati nell'art. 1 del presente capitolato, che dovranno svolgersi in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto delle norme operanti. L'eventuale presenza sul luogo di esecuzione del contratto di dipendenti dell'Amministrazione comunale, nonché le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la miglior tutela dell'Amministrazione stessa e non diminuiscono la responsabilità dell'impresa appaltatrice che sussiste in modo pieno ed esclusivo. All'impresa appaltatrice incombe l'obbligo di designare un Responsabile per la gestione del servizio. Tale nomina dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale entro 5 giorni dalla data di stipula del contratto e comunque prima che abbia luogo l'effettiva consegna di gestione del servizio. Di tale soggetto dovranno essere comunicati anche i recapiti telefonici (cellulare e fisso) fax ed e-mail. In particolare, compete esclusivamente all'impresa appaltatrice ogni decisione e responsabilità per quanto attiene:

- le modalità, l'organizzazione e la conduzione del servizio e di tutto quanto annesso per la migliore funzionalità del servizio cimiteriale;
- il rispetto integrale delle norme antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento relativo finalizzato a salvaguardare l'incolumità sia del personale operante che dei terzi;
- ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice;
- la responsabilità in ordine ad ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restando l'Amministrazione comunale, nonché il personale preposto, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale. In particolare, l'impresa appaltatrice dovrà verificare che tutti i macchinari e le attrezzature rispettino le norme di legge ad essi applicabili e, se del caso, procedere al loro adeguamento. È altresì, obbligo dell'impresa appaltatrice, presentare la documentazione dimostrante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

#### **ART. 7 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Il Comune tramite il Servizio Urbanistica comunica all'appaltatore i canali di contatto, fornisce all'appaltatore, i termini e nei modi più opportuni, l'elenco dei servizi da svolgere nonché tutte le indicazioni operative ritenute necessarie per il regolare svolgimento dei servizi appaltati. L'appaltatore deve garantire l'esecuzione dei servizi rispettando gli orari fissati e senza causare ritardi alle cerimonie funebri, attenendosi agli ordini ed alle indicazioni di volta in volta ricevuti. Al Servizio Urbanistica compete l'onere di verificare il regolare svolgimento dei servizi appaltati, di ricevere e valutare eventuali segnalazione ricevute, vigilando affinché tutte le operazioni svolte dalla ditta appaltatrice avvengano nel rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato e dalle norme vigenti. In caso di inosservanze gravi che compromettono la sicurezza, il decoro ed il corretto svolgimento dei servizi appaltati il Servizio Urbanistica ha la facoltà di disporre la sospensione delle prestazioni.

#### **ART. 8 - CONSISTENZA DEL SERVIZIO**

Tutte le operazioni previste all'art. 1 del presente capitolato dovranno essere effettuate esclusivamente nei giorni feriali, salvo il caso di più festività consecutive, a qualsiasi ora e dietro richiesta, anche verbale, del Responsabile del Servizio Urbanistica o da altra persona dallo stesso incaricata. Tutti gli interventi relativi

alla predisposizione di ogni servizio di cui all'art. 1 devono essere eseguiti con personale numericamente adeguato e comunque adottando tutte le misure di prevenzione e di sicurezza prescritte dalle vigenti norme in materia.

#### **ART. 9 - MEZZI ED ATTREZZATURE DI SERVIZIO**

L'appaltatore deve poter disporre, all'atto dell'affidamento del servizio, di una dotazione sufficiente di mezzi, attrezzature e materiali per assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi richiesti. I mezzi e le attrezzature di servizio devono essere nella piena ed esclusiva disponibilità dell'appaltatore per tutta la durata del contratto. I mezzi e le attrezzature di servizio devono essere tenuti in piena efficienza dal lato funzionale e tecnico ed in ottimo stato di conservazione. In particolare, in conformità alle prescrizioni tecniche e normative, devono essere puntualmente eseguite, alle scadenze prefissate, le verifiche tecniche e funzionali da parte degli organi di controllo a ciò preposti, dando prova al Comune della loro avvenuta esecuzione a semplice richiesta dello stesso. La ditta non potrà depositare all'interno del cimitero attrezzature e materiali oltre quelli strettamente necessari per svolgere il servizio. I materiali e le attrezzature dovranno essere depositati e tenuti nei punti stabiliti dal Responsabile del Servizio Urbanistica.

#### **ART. 9.1. MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE ANNUALI**

##### **N. 1 SOLLEVATORI / MONTAFERETRI**

La ditta aggiudicataria si dovrà occupare di far eseguire, a proprie spese (comprese eventuali spese istruttorie e di collaudo), le verifiche annuali dei n.1 montafereetri di proprietà comunale, come disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza. La ditta aggiudicataria dovrà dare copia del certificato della verifica alla stazione appaltante.

#### **ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI**

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato e dagli altri atti della procedura, per quanto non in contrasto con esse, ed in quanto compatibili, anche dalle norme previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L'appaltatore è inoltre obbligato all'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione del contratto, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, le malattie professionali, e di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni. L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, regolamenti, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione del contratto. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si impegna ad applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

#### **ART. 11 - SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO - DANNI A TERZI**

In ottemperanza e garantendo il rispetto della normativa vigente, ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nei confronti del personale impiegato l'appaltatore assume ogni responsabilità inerente la sicurezza del luogo di lavoro per tutti i servizi, le opere e le forniture inerenti al presente appalto. L'appaltatore assume altresì ogni responsabilità anche nei confronti di terzi per danni che dovessero derivare, oltre che dall'attività svolta, dalla cattiva conservazione dei luoghi e delle opere esistenti in ambito cimiteriale, imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato nonché dagli altri atti tutti ad esso connessi e dal relativo contratto. Le eventuali contestazioni dell'Amministrazione comunale sono comunicate per iscritto dal Responsabile del Servizio Urbanistica. L'appaltatore deve depositare, entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il Piano operativo della sicurezza.

## **DESCRIZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

### **ART. 12 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

L'appaltatore deve ricevere i feretri presso i cimiteri ed accompagnarli sino al luogo della sepoltura, accertandosi, sulla base delle indicazioni unicamente fornite dal Comune, della loro esatta destinazione e provvedendo a tutte le operazioni di inumazione o tumulazione. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo. Per i feretri provenienti dall'estero o da altri comuni per i quali, alla partenza, si è reso necessario l'utilizzo della duplice cassa (legno più zinco), l'inumazione deve essere preceduta dall'asportazione dell'intera cassa metallica (se esterna a quella di legno) o del coperchio metallico (se interna a quella di legno). È compito dell'appaltatore provvedere all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto con modalità e procedure tecnico/operative stabilite dalle specifiche norme di settore e dal presente capitolato, garantendo il rispetto della normativa sulla sicurezza e salute sia per i lavoratori dipendenti della ditta appaltatrice e sia per le persone che intervengono alle cerimonie di sepoltura.

La predisposizione del loculo, tomba o fossa, deve avvenire con congruo anticipo rispetto all'orario fissato per la sepoltura, durante la quale deve essere garantita la presenza di personale necessario ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni.

### **ART. 13 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI: MODALITÀ DI ESECUZIONE**

#### **a) INUMAZIONI DI SALME A TERRA**

Le procedure operative di competenza dell'appaltatore sono le seguenti:

- L'impresa appaltatrice coadiuva il personale dell'Impresa funebre nel trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di inumazione;
- Preliminare protezione e riparo delle sepolture limitrofe;
- Preparazione del luogo di sepoltura in condizione di sicurezza del bordo dello scavo e di decoro per lo svolgimento del rito funebre;
- Trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di inumazione, compreso l'eventuale sosta nella chiesa o camera mortuaria per la funzione religiosa, con idoneo carrello o altro mezzo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio;
- Escavazione di fossa, a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee secondo le norme regionali e comunali;
- Chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo e o terreno vegetale;
- Trasporto del terreno eccedente in luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, nell'ambito del cimitero;
- Pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;
- Periodica verifica e ripristino del piano campagna in caso di successivo calo del terreno fino ad un anno dalla data di inumazione o fino al collocamento della lapide o copertura tombale;
- Eventuale apporto di terreno per eliminare l'abbassamento causato dall'assestamento;
- Disinfezione dell'attrezzatura utilizzata.

Per tutta la durata del contratto ed anche per le operazioni di inumazione già eseguite dal precedente appaltatore, la ditta appaltatrice deve garantire, entro 24 ore dalla segnalazione dell'ufficio comunale, il ripristino dei cofani e delle fosse mediante apporto di nuovo materiale (terra di coltura o sabbione secondo le indicazioni preventivamente fornite dal tecnico comunale) in caso di cedimenti dovuti a piogge o altro.

#### **b) TUMULAZIONI SALME IN LOCULO, TOMBA O CAPPELLA**

Le procedure operative di competenza dell'appaltatore sono le seguenti:

- Posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura; -protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- Apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento;
- Coadiuvamento del personale dell'impresa funebre nel trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione;
- Tumulazione del feretro nel loculo;

- Chiusura del loculo con materiale compatibile con le norme del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii.;
- Stuccatura e/o intonacatura della chiusura;
- Rimozione di eventuali impalcature e teli di protezione;
- Pulizia e ripristino dello stato dei luoghi della zona circostante.

**c) TUMULAZIONI DI RESTI MORTALI E/O DI CENERI IN COLOMBARI/CELLETTE/LOCULI/TOMBE O CAPPELLE DI FAMIGLIA**

Le procedure operative di competenza della Ditta appaltatrice sono le seguenti:

- Posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura;
- Protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- Apertura del loculo/ossario mediante demolizione parziale del muro o rimozione del tamponamento;
- Collocamento dell'urna cineraria o della cassetta con resti ossei;
- Chiusura del loculo/ossario con materiale compatibile con le norme del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii.;
- Stuccatura e/o intonacatura della chiusura;
- Rimozione di eventuali impalcature e teli di protezione;
- Pulizia e ripristino dello stato dei luoghi della zona circostante.

**d) TUMULAZIONI DI RESTI OSSEI E DI CENERI IN OSSARIO COMUNE**

Le procedure operative di competenza della Ditta appaltatrice sono le seguenti:

- ricevimento e trasporto della cassetta/urna sul luogo della sepoltura;
- sistemazione della cassetta/urna nei locali adibiti ad ossario comune.

**ART. 14 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Si definiscono:

- a) esumazioni ed estumulazioni ordinarie quelle operazioni di rimozione di resti mortali dalle originarie sepolture eseguite alla scadenza delle concessioni non rinnovate (nei casi previsti) per essere:
- traslati in altra sepoltura;
  - cremati;
  - ridotti in resti ossei.
- b) esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle operazioni di rimozione di cadaveri dall'originaria sepoltura eseguite prima di dieci anni (esumazioni) o di venti anni (estumulazioni), rispettivamente dall'inumazione e dalla tumulazione, per essere:
- traslati in altra sepoltura;
  - messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
  - cremati.

Le esumazioni ed estumulazioni vanno eseguite nel rispetto delle norme sanitarie vigenti; devono essere effettuate alla presenza del Dirigente Sanitario competente o di un suo delegato, quando richiesto dalla legge. Il programma di esumazioni ed estumulazioni massive verrà concordato dall'amministrazione Comunale con l'Appaltatore sulla base di un programma annuale. Prima dell'effettuazione di ciascuna campagna di esumazioni ed estumulazioni l'affidatario dovrà provvedere a concordare le relative date e ad osservare ciò che prescrive il Regolamento Comunale. Il Servizio Urbanistica comunicherà ai familiari degli estinti le date delle operazioni in modo da permettere loro di essere presenti. Il personale interessato alle operazioni deve indossare protezioni sanitarie a norma di legge.

Sono a carico dell'impresa appaltatrice le operazioni di:

- raccolta, sminuzzamento, separazione dei materiali di risulta (es. lapidi, ferro, legno, abiti ecc) e trasporto del materiale differenziato negli appositi contenitori ubicati all'esterno dell'area cimiteriale;
- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Servizio Urbanistica del Comune;
- ripristino con nuova terra delle parti di area soggette alle operazioni cimiteriali e livellamento.

I servizi relativi alle operazioni cimiteriali dovranno essere eseguiti nel dettaglio così come nell'elenco suindicato.

La ditta appaltatrice dovrà effettuare le lavorazioni in modo tale da non danneggiare i manufatti limitrofi. Eventuali danneggiamenti saranno posti a carico della ditta appaltatrice, la quale dovrà provvedere al relativo ripristino entro il termine massimo di otto giorni dall'accertamento del danno. Tenuto conto dell'importanza dell'oggetto del contratto, l'Appaltatore dovrà sviluppare modalità organizzative e gestionali in grado di garantire in modo puntuale ed efficiente tutte le attività connesse al contratto stesso. A tal fine la ditta individuata dovrà prevedere, nell'esecuzione dei servizi sopra descritti, un'organizzazione del lavoro idonea a garantire la compresenza e la collaborazione con il personale comunale. Per i cadaveri ed i resti mortali, in ragione della nuova destinazione, il feretro può richiedere i seguenti trattamenti:

- essere avviato alla nuova destinazione, nelle condizioni in cui si trova, qualora si riscontri che il feretro possa essere traslato senza pregiudizio per la salute pubblica;
- essere avviato alla nuova destinazione, previo ripristino delle condizioni di integrità della cassa (rivestimento in zinco) o, nei casi occorrenti, di sostituzione della stessa (a cura e spese dei richiedenti);
- essere aperto ai fini della riduzione dei resti mortali contenuti in resti ossei o, nel caso di indecomposto, avviato alla cremazione previo ripristino delle condizioni di integrità della cassa o sua sostituzione con altra in materiale biodegradabile (cofano in cellulosa), ovvero inumato in campo comune provvedendo, se necessario, alla sostituzione della cassa con altra in materiale biodegradabile (cofano in cellulosa) con l'aggiunta di prodotti enzimatici atti a favorire il processo di scheletrificazione.

Per i resti ossei e le ceneri, in ragione della nuova destinazione, l'urna può richiedere i seguenti trattamenti:

- essere avviata alla nuova destinazione, nelle condizioni in cui si trova, qualora si riscontri che il contenitore sia in buon stato di conservazione;
- essere avviata alla nuova destinazione, previa sostituzione, qualora si riscontri che il contenitore non sia in buon stato di conservazione.

## **ART. 15 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI: MODALITÀ DI ESECUZIONE**

### **a) ESUMAZIONE CON RACCOLTA RESTI OSSEI**

Comprende i seguenti oneri:

- Rimozione di lapidi o coperture tombali;
- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici;
- Apertura del feretro con raccolta di tutti i resti ossei e loro collocazione in apposita cassetta di zinco munita di targhetta metallica riportante i dati di identificazione del defunto. In assenza di diversa disposizione da parte dei familiari o aventi diritto i resti ossei saranno custoditi nell'ossario comune;
- Chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo;
- Raccolta, sminuzzamento, separazione dei materiali di risulta (es. lapidi, ferro, legno, abiti ecc) e trasporto del materiale negli appositi contenitori differenziati ed ubicati all'esterno dell'area cimiteriale;
- Trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Servizio Urbanistica del Comune;
- Pulizia dell'area circostante il posto di esumazione;
- Periodica verifica e ripristino del piano campagna in caso di successivo calo del terreno fino ad un anno dalla data di esumazione o fino al collocamento della lapide o copertura tombale.

Le forniture dei materiali occorrenti per l'esecuzione delle suddette operazioni sono a carico della ditta appaltatrice: prodotti enzimatici, terra di coltura, sabbione per ricolmatura fossa, cassetta per resti ossei e cofano in cellulosa con barriera. Per tutta la durata del contratto ed anche per le operazioni di esumazione già eseguite dal precedente appaltatore, la ditta appaltatrice deve garantire, entro 24 ore dalla segnalazione dell'ufficio comunale, il ripristino delle fosse mediante apporto di nuovo materiale (terra di coltura o sabbione secondo le indicazioni preventivamente fornite dal tecnico comunale) in caso di cedimenti dovuti a piogge o altro.

#### **b) ESUMAZIONE CON RESTI MORTALI NON MINERALIZZATI PER INUMAZIONE IN ALTRA FOSSA**

Comprende i seguenti oneri:

- scavo fossa;
- apertura feretro e tentata riduzione;
- chiusura fossa
- nuovo scavo per inumazione resti mortali non mineralizzati e chiusura fossa.

#### **c) ESTUMULAZIONE CON RACCOLTA RESTI OSSEI**

Comprende i seguenti oneri:

- Posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura;
- Protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- Apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento;
- Rimozione del feretro dal luogo di sepoltura e trasporto in luogo idoneo indicato dal Responsabile del Servizio Urbanistica;
- Apertura feretro per constatazione dello stato di mineralizzazione della salma e conseguente operazione di riduzione con collocazione degli eventuali resti ossei in cassetta di zinco, fornita da Agenzia di Onoranze Funebri, munita di targhetta metallica riportante i dati di identificazione del defunto. In assenza di diversa disposizione da parte dei familiari o aventi diritto i resti ossei saranno custoditi nell'ossario comune;
- Chiusura del loculo con materiale compatibile con le norme del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii.;
- Stuccatura e/o intonacatura della chiusura;
- Raccolta, sminuzzamento, separazione dei materiali di risulta (es. lapidi, ferro, legno, abiti ecc...) e trasporto del materiale di risulta del feretro negli appositi contenitori differenziati, ubicati nell'area cimiteriale;
- Rimozione di eventuali impalcature e teli di protezione;
- Pulizia e ripristino dello stato dei luoghi della zona circostante.

#### **d) ESTUMULAZIONE per INUMAZIONE**

Comprende i seguenti oneri:

- Posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura;
- Protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- Apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento;
- Rimozione del feretro dal luogo di sepoltura e trasporto in luogo idoneo indicato dal Responsabile del Servizio del Comune di Carsoli;
- Apertura feretro per constatazione dello stato di mineralizzazione della salma e conseguente collocazione dei resti mortali in cassa di cartone biodegradabile fornita dalle Onoranze Funebri per la successiva inumazione;
- Escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee per una lunghezza di ml. 2.20, una larghezza di ml. 0.80 ed una profondità di ml. 2.00, e comunque delle dimensioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria locale e nelle norme del D.P.R. 285/90 e s.m.i. e con posizionamento indicato dal Responsabile del Servizio Urbanistica;
- Inumazione del feretro; -Chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo;
- Chiusura del loculo con materiale compatibile con le norme del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii.;
- Stuccatura e/o intonacatura della chiusura;
- Raccolta, sminuzzamento, separazione dei materiali di risulta e trasporto del materiale di risulta negli appositi contenitori differenziati, ubicati nell'area cimiteriale;
- Trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo;
- Pulizia e ripristino dello stato dei luoghi della zona circostante il posto di inumazione;
- Periodica verifica e ripristino del piano campagna in caso di successivo calo del terreno fino ad un anno dalla data di inumazione o fino al collocamento della lapide o copertura tombale.

#### **e) ESTUMULAZIONE PER INVIO IMMEDIATO ALLA CREMAZIONE**

Comprende i seguenti oneri:

- Posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura;
- Protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- Apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento;
- Rimozione del feretro dal luogo di sepoltura e trasporto in luogo idoneo indicato dal Responsabile del Servizio del Comune di Carsoli;
- Apertura feretro per constatazione dello stato di mineralizzazione della salma e conseguente collocazione degli eventuali resti mortali in apposita cassa fornita dalle Onoranze Funebri per l'invio alla cremazione;
- Raccolta, sminuzzamento, separazione dei materiali di risulta (es. lapidi, ferro, legno, abiti ecc...) e trasporto del materiale di risulta del feretro negli appositi contenitori ubicati nell'area cimiteriale;
- Chiusura del loculo con materiale compatibile con le norme del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii.;
- Stuccatura e/o intonacatura della chiusura se necessario;
- Rimozione di eventuali impalcature e teli di protezione;
- Pulizia e ripristino dello stato dei luoghi della zona circostante.

**f) ESTUMULAZIONE PER INVIO ALLA CREMAZIONE CON TUMULAZIONE TEMPORANEA**

Comprende i seguenti oneri:

- Posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura;
- Protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- Apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento;
- Rimozione del feretro dal luogo di sepoltura e trasporto in luogo idoneo indicato dal Responsabile del Servizio del Comune di Carsoli;
- Apertura feretro per constatazione dello stato di mineralizzazione della salma e conseguente collocazione degli eventuali resti mortali in apposita cassa fornita dalle Onoranze Funebri;
- Apertura e chiusura del loculo per tumulazione temporanea;

**g) ESTUMULAZIONE SALME PER RI-FASCIO E TUMULAZIONE NELLO STESSO LOCULO**

Comprende i seguenti oneri:

- Posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura;
- Protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- Apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento;
- Rimozione del feretro dal luogo di sepoltura e trasporto in luogo idoneo indicato dal Responsabile del Servizio del Comune di Carsoli;
- Apertura feretro per constatazione dello stato di mineralizzazione della salma e conseguente ri-fascio del feretro con apposito cassone di zinco fornito dalle Onoranze Funebri;
- Tumulazione del feretro nello stesso loculo;
- Realizzazione di tamponamento murario con materiale compatibile con le norme del D.P.R. n.285/90 e ss.mm.ii., intonacatura e riposizionamento di lapide o pietra tombale;
- Smontaggio e riposizionamento del monta feretro o dell'impalcatura;
- Pulizia area circostante.

**ART. 16 - TRASLAZIONE FERETRO STESSO CIMITERO**

Comprende i seguenti oneri:

- Posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura;
- protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- Apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento;
- Traslazione del feretro al posto di tumulazione;
- Posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura;
- protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- Apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento;
- Tumulazione del feretro nel loculo;

- Chiusura di entrambi i loculi con materiale compatibile con le norme del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii;
- Stuccatura e/o intonacatura delle chiusure;
- Rimozione di eventuali impalcature e teli di protezione;
- Pulizia e ripristino dello stato dei luoghi della zona circostante.

#### **ART. 17 - TRASLAZIONE FERETRO IN ALTRO CIMITERO**

Comprende i seguenti oneri:

- Posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura;
- Protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- Apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento;
- Estumulazione del feretro e consegna ad agenzia OO.FF.;
- Chiusura del loculo con materiale compatibile con le norme del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii.;
- Stuccatura e/o intonacatura delle chiusure se necessario;
- Rimozione di eventuali impalcature e teli di protezione;
- Pulizia e ripristino dello stato dei luoghi della zona circostante.

#### **ART. 18 - OPERAZIONI DI ISPEZIONE (VERIFICA INTERNA DEL LOCULO, IN COLOMBAIO, TOMBA O CAPPELLA).**

Le operazioni consistono in:

- Preliminare protezione e riparo delle sepolture limitrofe;
- Asportazione della lapide;
- Abbattimento del muro fino a praticare un'apertura max. di cm. 30 x 30;
- Chiusura del foro praticato con muratura di mattoni ed intonaco nella parte esterna;
- apposizione e fissaggio della lapide;
- Pulizia dell'area circostante con smaltimento rifiuti inerti.

#### **ART.19 – PULIZIA E TAGLIO ERBA**

Comprende i seguenti oneri:

- Pulizia e taglio erba in tutte le zone verdi, potatura delle siepi e degli alberi secondo necessità.

Il taglio erba dovrà essere effettuato con le seguenti frequenze temporali:

1. nel PERIODO MAGGIO – OTTOBRE una volta a settimana per ogni cimitero.
2. nel PERIODO NOVEMBRE–APRILE una volta al mese o quando se ne ravvisi la necessità.

La pulizia delle aree cimiteriali dovrà essere effettuato con le seguenti frequenze temporali:

3. con cadenza bisettimanale durante tutto l'anno nei cimiteri di Carsoli, Poggio Cinolfo, Pietrasecca e Tufo;
4. una volta la settimana nei cimiteri di Villa Romana e Montesabinese,

Il calendario del taglio erba e delle pulizie verrà redatto dall'Appaltatore e approvato dal Responsabile del Servizio Urbanistica.

#### **ART. 20 – PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA**

Comprende i seguenti oneri:

- Manutenzione dei viali e sistemazione degli stessi;
- Ripristino dei viali con apporto dello stesso materiale a causa di eventi eccezionali, metereologici o non;
- Sistemazione cigli.
- Lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di modesta entità all'interno delle aree cimiteriali conseguenti specifici ordini di lavoro predisposti dal Responsabile del Servizio e inviati all'operatore economico, previa richiesta di offerta, e contabilizzati a misura sulla base dei prezzi unitari stabiliti nel Prezzario Regione Abruzzo vigente.

## RAPPORTI ECONOMICI

### ART. 21 – AMMONTARE DELL'APPALTO E PREZZI UNITARI

L'importo complessivo del servizio sulla base dell'affidamento per il biennio 2023-2024 ammonta ad Euro 115.256,19 € (Euro centoquindicimiladuecentocinquantasei/19), compresa IVA nella misura di legge dovuta, come riepilogato nel QUADRO ECONOMICO seguente:

QUADRO ECONOMICO - SERVIZI CIMITERIALI		
	descrizione	Importo EURO
<b>A</b>	<b>SERVIZI CIMITERIALI</b>	
	<b><u>SERVIZIO A MISURA (*)</u></b>	
A.1	operazioni cimiteriali	38.000,00 €
	<b><u>SERVIZIO A CANONE</u></b>	
A.2	manutenzione verde, custodia, reperibilità	41.298,91 €
	<b><u>SERVIZIO EXTRACANONE</u></b>	
A.3	piccoli lavori di manutenzione	15.000,00 €
	<b>TOTALE SERVIZI (A.1 + A.2 + A.3)</b>	<b>94.298,91 €</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b> Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (calcolato apri al 3% di A)	2.828,97 €
<b>C</b>	<b>TOTALE SERVIZI CIMITERIALI (A + B)</b>	<b>97.127,87 €</b>
<b>E</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
E.1	Spese tecniche comprensive degli oneri riflessi (art. 113 co.3 D.Lgs. 50/16) pari all'80% del 2% di (C)	1.554,05 €
E.2	Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art.113 co.4 D.Lgs. 50/16) pari al 20% del 2% di (C)	388,51 €
E.3	Aliquota I.V.A. sul servizio (10% di A.1)	3.800,00 €
E.4	Aliquota I.V.A. sul servizio (22% di A.2 + A.3)	12.385,76 €
<b>F</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (E.1 + E.2 + E.3 + E.4)</b>	<b>18.128,32 €</b>
	<b>TOTALE (C + F)</b>	<b>115.256,19 €</b>

(\*) I costi relativi ai servizi a misura derivanti dalle operazioni cimiteriali, di cui alle tariffe stabilite nell'ART.22 seguente del presente capitolato speciale, sono stati calcolati e stimati sulla base dell'andamento dei costi dei medesimi servizi svolti negli anni passati ed in particolare sulla base dei costi relativi all'ultimo affidamento di cui alla determinazione n.130/2022 del Servizio Tecnico competente.

### ART. 22 - TARIFFE PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI (delibera G.C. n. 58/2012 – Art. 103 del Regolamento Cimiteriale)

I prezzi unitari a base d'appalto per i servizi relativi alle singole prestazioni sono i segue:

n.	Descrizione della operazione cimiteriale	Importo Euro
<b>T1</b>	Tumulazioni di feretri in prima e seconda fila.	80,00
<b>T2</b>	Tumulazioni di feretri oltre la seconda fila.	100,00
<b>T3</b>	Tumulazioni in colombaie o ossari singoli.	50,00

<b>T4</b>	Maggiorazione per tumulazione dei resti mortali in ossario individuale o in altro loculo anche chiuso, ovvero per inumazione del feretro, a seguito di estumulazione o anche a seguito di esumazione.	120,00
<b>T5</b>	Traslazioni di feretri o resti mortali da loculo a loculo compresa demolizione, chiusura e nuova tumulazione in loculo.	300,00
<b>E1</b>	Estumulazioni fino alla seconda fila.	250,00
<b>E2</b>	Estumulazioni oltre la seconda fila.	280,00
<b>E3</b>	Estumulazioni da colombaie o ossari singoli.	100,00
<b>E4</b>	Estumulazioni con nuova tumulazione del feretro a seguito della mancata mineralizzazione della salma.	300,00
<b>D</b>	Deposito temporaneo di feretri, (per ogni semestre o frazione di semestre).	50,00
<b>R</b>	Riduzione di resti mortali da loculo o campo comune.	100,00
<b>I1</b>	Inumazione feretro in campo comune.	150,00
<b>I2</b>	Inumazione feretro in campo monumentale.	300,00
<b>E5</b>	Esumazioni dal campo comune, compreso lo scavo della fossa ed il riempimento della medesima.	200,00
<b>E6</b>	Esumazioni dal campo monumentale, compresa rimozione delle lapidi esistenti, scavo della fossa e riempimento della medesima.	300,00
<b>E7</b>	Esumazioni con nuova inumazione del feretro a seguito della mancata mineralizzazione della salma.	200,00
<b>L1</b>	Installazione di lampada votiva nel campo monumentale.	30,00
<b>L2</b>	Installazione di lampada votiva in loculo.	20,00
<b>L3</b>	Installazione di lampada votiva in cappella privata.	80,00
<b>M1</b>	Esecuzione delle operazioni nei giorni di festivi e prefestivi.	maggioraz.

*NB: Le suddette tariffe sono al netto di tasse e imposte, ove dovute.*

I prezzi unitari, diminuiti del ribasso d'asta, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza a tutto suo rischio e quindi, agli effetti della liquidazione, restano invariati e indipendenti da qualsiasi eventualità che essa non abbia tenuto presente. Detti prezzi unitari si intendono comprensivi degli oneri e di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura dei materiali (quando non diversamente indicato) e loro lavorazione, dazi, noli, perdite ecc. e quanto occorre per prestare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi compreso anche ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli, quali ad esempio i costi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni eseguite. L'Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato speciale, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale. Le clausole del presente capitolato sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale. Le indicazioni del presente capitolato e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione dei servizi oggetto del contratto. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. Qualora durante il periodo contrattuale il servizio risultasse inferiore ai quantitativi preventivati, l'appaltatore non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di

sorta; nell'eventualità invece che i quantitativi medesimi venissero superati, dovrà applicare, anche per le eventuali eccedenze, gli stessi prezzi previsti dal presente contratto.

#### **Art. 23 – PAGAMENTI**

Il pagamento per i servizi effettuati, dedotte eventuali penalità, viene effettuato a consuntivo bimestrale sulla scorta di fattura vistata per regolarità dal Responsabile del procedimento, previo accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'appaltatore dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136. L'appaltatore s'impegna altresì a comunicare all'amministrazione ogni variazione, relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo. Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto deve indicare il Codice identificativo Gara (CIG) come previsto dall'art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136. Il codice univoco del Comune di Carsoli (AQ) da riportare obbligatoriamente nella fattura elettronica è UFJ46Q.

Il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA, che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, con modalità e termini fissati dal decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 26.10.1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter e ss.mm.ii. che per gli enti pubblici stabilisce l'utilizzo del sistema di versamento dell'IVA, meglio conosciuto con il nome di split payment,

## **ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI**

### **ART. 24 PENALI**

In caso di inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti e dunque alle prescrizioni contenute nel presente capitolato, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di provvedere all'esatta esecuzione della prestazione mancata o non correttamente adempiuta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'inadempimento, sarà passibile di penali. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, trasmessa tramite PEC da parte del Responsabile del Servizio Urbanistica, nei cui confronti l'Appaltatore potrà presentare controdeduzioni scritte ed inviate mediante PEC, entro 7 (sette) giorni dalla notifica. Le eventuali giustificazioni dell'Appaltatore saranno esaminate dal Responsabile prima dell'eventuale applicazione della penale. L'applicazione della penale sarà comunicata all'Appaltatore con le stesse modalità sopra previste per la notifica della contestazione. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto dall'Amministrazione Comunale dai corrispettivi dovuti, sino al completo recupero del credito e, in mancanza di crediti, sarà escussa la cauzione definitiva. Le suddette sanzioni verranno applicate anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente, per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni. Nel caso di reiterati comportamenti scorretti da parte del personale dipendente il Responsabile del Servizio Urbanistica potrà richiederne l'allontanamento dai luoghi di esecuzione del servizio e la sua sostituzione. Nel caso di inadempimenti e inottemperanze ad ordini impartiti protratti o ripetuti per tre volte consecutive, il Comune provvederà a far eseguire d'ufficio i servizi non effettuati, addebitando i relativi costi all'Appaltatore e rivalendosi su qualsiasi somma ad ogni titolo ad esso dovuta o sulla cauzione. In caso di urgenza sarà sufficiente un solo ordine non ottemperato perché l'Amministrazione possa sostituirsi all'Appaltatore inadempiente, salvo rivalsa, secondo la procedura sopradescritta.

Ferma restando la disciplina generale in termini di penalità, sono previste le seguenti tassative ipotesi di inadempienze per le quali verranno applicate le seguenti penali:

#### **PENALE N° INADEMPIENZE PER VIOLAZIONE**

1. Durante l'espletamento del servizio il personale addetto non ha indossato abbigliamento pulito e in buon ordine. Il personale non ha, altresì, mantenuto un comportamento educato e rispettoso dei luoghi e delle persone. **EURO 100,00**
2. L'area dove è prevista la sepoltura non è stata mantenuta in ordine, ben curata e messa in sicurezza. **EURO 100,00**
3. I materiali e le attrezzature non sono stati depositati in appositi spazi all'uopo individuati e sono stati sparsi o abbandonati in maniera confusa e disordinata **EURO 100,00**
4. Il personale preposto ai servizi di sepoltura non è stato presente in numero adeguato alle operazioni da svolgere e non ha rispettato rigorosamente l'orario prestabilito **EURO 200,00**
5. Le operazioni cimiteriali non sono state svolte unicamente dal personale e con mezzi della ditta affidataria del servizio. **EURO 200,00**
6. Non è stato osservato l'obbligo di puntualità negli appuntamenti fissati per le sepolture (ritardo maggiore di 30 minuti) **EURO 200,00**
7. Non sono state osservate le norme di sicurezza durante il servizio **EURO 500,00**
8. Non è stato ultimato il servizio entro il termine assegnato o non è stato eseguito secondo le modalità indicate. **EURO 300,00**

### **ART. 25 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidataria per la sottoscrizione del contratto deve costituire, a favore del Comune di Carsoli, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale stipulato con detto Comune. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Anche la garanzia prevista dal comma 1

dall'art 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune committente. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidataria. Il Comune committente ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera. Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario. In caso di raggruppamento temporaneo le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

#### **ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui l'impresa appaltatrice rifiutasse di eseguire le prestazioni richieste dal presente Capitolato o violasse ripetutamente o in modo grave l'adempimento degli obblighi e delle condizioni di cui al presente Capitolato, il Comune di Carsoli potrà in pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con l'impresa stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni. L'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che detta soluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in sostituzione dell'impresa, nel caso dovessero verificarsi:

1. gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dall'impresa appaltatrice nonostante diffide formali dell'Amministrazione;
2. sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale messo a disposizione dall'impresa di uno o più servizi affidati;
3. effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti;
4. fallimento dell'Impresa Aggiudicataria;
5. violazioni gravi e/o ripetute degli obblighi contrattuali non rimosse a seguito di contestazione formale elevata dal Direttore dell'esecuzione del contratto: tra esse vanno annoverate anche l'insufficienza e/o inadeguatezza del personale e/o dei mezzi utilizzati per i servizi;
6. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o responsabile tecnico dell'Appaltatrice per un reato contro la Pubblica Amministrazione.

In riferimento al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art.3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto. Qualora si verifichi una delle cause di risoluzione previste al comma precedente l'Amministrazione Comunale, prima di esercitare la facoltà di risolvere il contratto, provvederà ad intimare, per iscritto a mezzo Pec, all'Appaltatrice di adempiere, entro quindici giorni, alle obbligazioni oggetto degli addebiti contestati. Trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intenderà senz'altro risolto. Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

1. mancato avvio dell'esecuzione dei servizi entro dieci giorni dai termini previsti del presente Capitolato;

2. sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore;
3. mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
4. gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale;
5. qualora le violazioni delle disposizioni del presente Capitolato comportassero l'applicazione di penali, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 10% del valore contrattuale;
6. gravi irregolarità o deficienze riscontrate nell'esecuzione dei servizi affidati che abbiano arrecato o possano arrecare danno all'Amministrazione;
7. abituale inadempienza, deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi qualora la gravità e la frequenza degli inadempimenti compromettessero il regolare svolgimento del servizio stesso;
8. accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;
9. cessione totale o parziale del contratto;
10. subappalto in violazione di quanto disposto dalle norme vigenti o effettuato senza la preventiva autorizzazione;
11. mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell'Impresa Appaltatrice;
12. mancato mantenimento della garanzia definitiva per tutto il periodo di vigenza dell'appalto;
13. aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il manifestarsi di una delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare di Appalto.

Per le ipotesi di cui sopra la risoluzione del contratto opera di diritto non appena l'Amministrazione dichiarerà all'Appaltatrice che intenderà avvalersi della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto sarà disposta dall'Amministrazione mediante apposito provvedimento. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione:

1. si riserverà ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e al rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
2. incamererà la garanzia definitiva, senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;
3. potrà avvalersi di altro operatore fintanto che non sarà possibile provvedere in altro modo.

Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell'Impresa Appaltatrice, non potranno essere intesi come rinuncia dell'Amministrazione ad avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo. A seguito della risoluzione del contratto l'impresa appaltatrice avrà diritto al solo pagamento delle quote relative all'effettivo impiego di mezzi e personale in funzione dei soli servizi resi sino al momento della risoluzione, fatta salva l'applicazione delle penali e l'eventuale risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione committente.

#### **ART. 27 - RECESSO DAL CONTRATTO**

L'Amministrazione comunale avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per giusta causa con un preavviso di 30 giorni, comunicato a mezzo PEC, senza corresponsione all'aggiudicatario d'indennizzo o corrispettivo alcuno per il recesso. In tal caso verranno pagate solamente le prestazioni svolte fino al momento del recesso.

#### **ART. 28 – SUBAPPALTO**

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'impresa concorrente o dell'Impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo, in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. intervenute con il D.L. 56/2017, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni. Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. intervenute con il D.L. 56/2017 l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, indichi i servizi o le parti di servizi che intende eventualmente subappaltare; - che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. intervenute con il D.L. 56/2017 né alcuno dei divieti previsti

dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; - che l'impresa affidataria provveda al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'impresa affidataria deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. intervenute con il D.L. 56/2017. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. intervenute con il D.L. 56/2017 l'impresa affidataria deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80. L'impresa affidataria deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti). Resta inteso che, qualora la affidataria non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto. L'affidamento in subappalto dei servizi o di parti di servizi compresi nell'affidamento potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 - comma 4 e comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 15 intervenute con il D.L. 56/2017, solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte del Comune di Carsoli entro quindici giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. intervenute con il D.L. 56/2017, l'impresa affidataria è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Comune committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere allo stesso Comune committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

Ai sensi dell'articolo 105, c.13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in deroga a quanto previsto al periodo precedente, il Comune committente provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:

1. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
2. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
3. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tal caso è, pertanto, fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere al Comune committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento del servizio previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Amministrazione provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

## **ART. 29 - COPERTURE ASSICURATIVE**

L'impresa appaltatrice del servizio risponderà direttamente, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento di tutte le attività e servizi formanti oggetto dell'appalto, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale nonché gli amministratori, dipendenti e collaboratori della stessa - da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi o da prestatori d'opera a qualunque titolo impiegati dall'impresa appaltatrice per l'esecuzione dell'appalto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale né di compenso alcuno da parte della medesima. A tale fine, in ogni caso prima della data d'inizio del servizio, l'impresa appaltatrice è tenuta a presentare all'Amministrazione comunale una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con primaria Società assicurativa a livello nazionale per la copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell'intero periodo di durata del servizio e derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività formanti oggetto dell'appalto, comprese - quand'anche non espressamente menzionate - le attività preliminari, complementari ed accessorie, rispetto a quelle principali e prevalenti meglio precisate nel presente Capitolato. La predetta polizza dovrà essere comprensiva della sezione Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (RCO), per la copertura assicurativa di quanto il datore di lavoro sia tenuto a risarcire agli Istituti assicuratori e/o previdenziali ovvero ai prestatori d'opera (subordinati e parasubordinati) o ai loro aventi diritto, in conseguenza di infortuni sul lavoro occorsi durante la prestazione del servizio oggetto di appalto. Ai fini del presente appalto nell'anzidetta assicurazione dovranno risultare qualificati come Assicurati: il Committente, l'impresa appaltatrice e gli eventuali sub-appaltanti nonché ogni altro soggetto contrattualmente definito, partecipante alle attività che formano oggetto del servizio da affidarsi. L'anzidetta polizza dovrà prevedere massimali non inferiori rispettivamente a:

1. euro 3.000.000,00 per sinistro;
2. euro 2.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
3. euro 1.000.000,00 per danni a cose:
4. estensione per i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei servizi;
5. estensione per i danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
6. estensione per i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
7. estensione per i danni a cose sollevate, caricate o scaricate;
8. estensione per i danni alle cose in consegna e/o custodia e non costituenti dotazione strumentale funzionale all'esercizio dell'attività assicurata;
9. estensione per i danni a condutture e impianti sotterranei in genere;
10. estensione per i danni a cose derivanti da cedimento o franamento del terreno;
11. estensione per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga;
12. estensione ai danni subiti da non dipendenti che partecipano all'esecuzione dei servizi;
13. estensione alla responsabilità civile personale dei dipendenti e collaboratori in genere;-estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - nonché da mancato o ritardato inizio di attività o servizi di terzi, conseguenti a sinistro risarcibile.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori. Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. In caso di aggiudicazione dell'appalto a un raggruppamento temporaneo di imprese, la sopraindicata polizza dovrà espressamente prevedere la

validità della copertura assicurativa sia nell'interesse della capogruppo mandataria, sia delle imprese mandanti.

#### **ART. 30 - CONTROVERSIE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Comune committente e l'Affidataria si procederà a tentativo di risoluzione bonaria ai sensi del combinato disposto degli art.205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. intervenute con il D.L. 56/2017. In caso di mancato accordo è esclusa la procedura di arbitrato e la controversia verrà conclusa in sede civile presso il Foro competente di Avezzano (AQ).

#### **ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono ad esclusivo carico dell'impresa affidataria tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti conseguenti alla stipula del contratto o agli eventuali atti complementari.

#### **ART. 32 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Trattamento dei dati personali. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. L'aggiudicatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto. L'aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

#### **Art. 33 - RINVIO A NORME E REGOLAMENTI**

Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA  
*f.to Ing. Santina Scatena*

---